



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.Ind.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N° 154 del 4/04/2023

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

INDICE

Risultati

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag. 3/4

1. Risultato Gara

UNDER 17 REGIONALI ECCELLENZA MASCH.			
GIRONE:	B		
DATA	GIORNATA		
26/02/23	7/R FONDI C.	TOR SAPIENZA	V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 03.04.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 REG. ECCELLENZA MASCH C11

GARE DEL 26/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FONDI CALCIO - TOR SAPIENZA S.R.L.

Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 2/3/2023.

Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Fondi Calcio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbero preso parte senza averne titolo i calciatori Paoli Francesco, con la maglia numero 13, e Imperi Alessio, con la maglia numero 17, in quanto per il sig. Paoli Francesco veniva presentato copia del cartellino rilasciato dalla F.I.G.C., e per il sig. Imperi veniva presentato copia della tessera provvisoria, mancante della firma del presidente e del timbro della Società.

La ricorrente, segnala che il Paoli entrava in campo al 38 del secondo tempo, sostituendo il calciatore numero 3.

Per l'effetto chiede la vittoria per 3 a 0.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, risulta che al 38 del secondo tempo, in effetti, il calciatore Paoli Francesco, con la maglia numero 13, sostituiva il compagno di squadra Ninci Federico, con la maglia numero 3.

Prima dell'inizio della gara, l'arbitro per ammettere nel recinto di gioco i calciatori deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, art.71, comma 1 delle NOIF.

La Società Tor Sapienza SRL, su richiesta di questo Organo giudicante, ha fatto pervenire gli originali dei documenti utilizzati nel corso del riconoscimento in occasione della gara in oggetto.

Pertanto il calciatore Paoli Francesco ha preso parte alla gara avendone diritto e dunque, la gara ha avuto regolare svolgimento.

PQM
DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla Società Fondi Calcio,
2. di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: Fondi Calcio / Tor Sapienza SRL 1 a 1.
3. il contributo va incamerato.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Ernesto Milia)

Publicato in Roma il 4 aprile 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli